



**Ministero dell'istruzione**  
Istituto Comprensivo Villa Guardia  
Via Vittorio Veneto, 4 - 22079 Villa Guardia (Como)  
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  
e-mail uffici: [coic85400x@istruzione.it](mailto:coic85400x@istruzione.it)

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**CIG Z2633C38D8**

TRA

l'Istituto Comprensivo di Villa Guardia rappresentato legalmente dal prof. Francesco Cocquio Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto - codice fiscale 80019100132

E

Il Dott. Terzaghi Gianfranco domiciliato per la sua attività in Via Mercato, n° 3, Appiano Gentile (CO) - Codice Fiscale TRZGFR53S18E235H - Partita IVA 02242120133

PREMESSO

Che la scuola ha l'obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008;  
Che il medico accettando l'incarico assume gli obblighi di cui all'art. 25, D.Lgs. 81/2008;  
Che dal curriculum del Dott. Terzaghi Gianfranco, si evince quanto previsto dall'art. 38, D.Lgs. 81/2018;  
Che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**

L'Istituto comprensivo di Villa Guardia incarica il Dott. Terzaghi Gianfranco a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla legge.

**Art. 3**

**Obblighi del medico competente**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.  
In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute, e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- Predisporre il Piano di sorveglianza Sanitaria comprensivo dell'analisi dei principali determinanti di salute

- c) Monitorare gli infortuni in collaborazione con RSPP e promuovere azioni preventive anche di tipo informativo/formativo
- d) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- e) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- f) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al ex D.lgs 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- h) Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008 alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al ex D.Lgs 196/2003;
- i) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- k) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) Effettuare il sopralluogo dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione deirischi;
- m) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

#### **Art. 4**

#### **Obblighi della scuola**

La Scuola, per quanto di sua competenza, provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art.28 del D.Lgs 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali ed ad aggiornarlo con sollecitudine;

- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 giorni di anticipo;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di vigilanza, ad apporre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

#### **Art. 5**

#### **Sede e modalità di svolgimento**

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'I.C. di Villa Guardia. Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionista di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 6**

#### **Compensi**

Il Dott. Terzagli Gianfranco riceverà i seguenti onorari:

- € 250, 00 (al lordo di ogni ritenuta di legge, fiscale, previdenziale) per l'attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipazione alla riunione periodica, predisposizione della relazione annuale;
- € 40,00 (al lordo di ogni ritenuta di legge, fiscale, previdenziale) per singola visita medica per accertamento idoneità al lavoro compreso eventuale costo per uscita;
- € 20,00 (al lordo di ogni ritenuta di legge, fiscale, previdenziale) per singola visita oculistica per addetti ai video terminali compreso eventuale costo per l'uscita.

Il compenso pattuito sarà corrisposto tramite l'Istituto Bancario dell'I.C. di Villa Guardia con eventuale bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Il termine di liquidazione delle competenze è tuttavia condizionato dalla presenza di somme nel Bilancio dell'Istituzione Scolastica relative a finanziamenti di Enti diversi per l'attività di cui in premessa.

#### **Art. 7**

#### **Durata**

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dal giorno 09/11/2021 e termina il 09/11/2022. Non è ammesso il tacito rinnovo.

#### **Art. 8**

Qualora il Medico Competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

#### **Art. 9**

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

## **Art. 10**

L'I.C. di Villa Guardia fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia stata riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Francesco Cocquio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Medico Competente  
(Dott. Terzaghi Gianfranco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Francesco Cocquio)